

COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI

STATUTO

STATUTO COMUNALE (adeguato alla normativa Legge 3 agosto 1999 n. 265) Testo coordinato dello Statuto Comunale a seguito di deliberazioni C.C. n. 25 del 13.06.2000 e C.C. n. 50 del 25.09.2000 divenuta esecutiva il 18.10.2000 Atti O.RE.CO n. 105

CAPO I

I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Il Comune

1. Il Comune di Locate Triulzi é Ente Locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune é ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
3. Il Comune é dotato di autonomia statutaria e autonomia normativa, organizzativa, amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Comune é titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni ad esso attribuite o delegate.
5. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.
6. Il Comune può attuare un decentramento di funzioni e di attività mediante l'istituzione di frazioni e adottando appositi Regolamenti di funzionamento.

Art. 2 - Territorio, sede, e stemma

1. Il territorio del Comune di Locate Triulzi ha una superficie di 12,34 kmq., pari a 1.234 ha al censimento 1981.
2. Esso fa parte della Provincia di Milano e confina a Nord con i Comuni di Opera e San Giuliano Milanese, a Ovest con il Comune di Pieve Emanuele, a Est con il Comune di Carpiano e a Sud con il Comune di Landriano - provincia di Pavia.

3. L'eventuale modifica della circoscrizione territoriale del Comune può essere attuata con legge della Regione Lombardia solo dopo un parere positivo espresso dalla popolazione interessata mediante referendum.
4. La sede del Comune, attualmente situata in Piazza A. Gramsci del capoluogo cittadino, è fissata con deliberazione del Consiglio Comunale e può essere dal medesimo trasferita formalmente in altro edificio, per motivi edilizi, urbanistici ed ambientali.
5. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari che possono vedere gli Organi riunirsi in altra sede.
6. Emblemi del Comune sono lo stemma e il gonfalone.
7. Le loro caratteristiche, stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale, sono disciplinate nell'ordinamento dello Stato Nobile Italiano, approvato con R.D. 7 giugno 1943 n. 651 e nel Regolamento della Consulta Araldica, reso esecutivo con il R.D. 7 giugno 1943 n. 652.
8. Lo stemma del Comune di Locate di Triulzi approvato con R.D. del 30 dicembre 1940 è così composto: "Troncato di rosso, mattonato di nero, merlato alla guelfa ed aperto del campo; nel secondo di azzurro alla testa umana dai tre volti al naturale. Lo stemma è circondato da due rami, di quercia e d'alloro annodati da un nastro dai colori nazionali".

Art. 3 - Beni comunali

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali (o del demanio privato).
2. Detti beni hanno in comune l'attitudine ad essere destinati e utilizzati a fini di pubblico interesse, ma si differiscono tra loro sotto l'aspetto giuridico perché, mentre i primi sono destinati all'adempimento di una funzione pubblica, i secondi sono utilizzati soltanto come mezzi per il pubblico interesse.
3. Fanno parte del demanio pubblico i fiumi, i torrenti, gli acquedotti, le strade, gli immobili di interesse storico, archeologico, i cimiteri, ecc..
4. Sono invece beni patrimoniali, ossia beni disciplinati dal diritto privato, gli immobili di proprietà comunale.
5. I beni del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

6. I beni demaniali possono essere sdemanializzati dall'Amministrazione la quale può disporre il loro passaggio al patrimonio disponibile, nel caso in cui venga a cessare la destinazione dei beni stessi all'uso pubblico.
7. In tal caso, divenuti beni patrimoniali disponibili, essi potranno essere alienati.
8. Gli usi civili, cioè diritti storici della popolazione nell'ambito territoriale, sono regolati da leggi speciali.

**Art. 4 - Principi di azione, libertà, eguaglianza,
solidarietà, giustizia, associazione**

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del paese.
3. Il Comune esprime e realizza la pluralità dei valori della comunità, salvaguardando in particolare quelli della dignità della persona, delle pari opportunità, della promozione della cultura, della cooperazione, della pace, del rispetto dell'ambiente, del rispetto e valorizzazione delle differenze.
4. Il Comune ispira la propria azione al metodo della democrazia, rappresentativa e diretta, alla separazione fra decisione politica e attuazione amministrativa, alla distinzione delle responsabilità, alla collaborazione con soggetti pubblici e privati, all'imparzialità, trasparenza, efficienza ed efficacia.
5. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si sviluppa la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
6. Riconosce la funzione e il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale presenti con le loro strutture organizzative.
7. Nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni l'Amministrazione Comunale si impegna a superare le discriminazioni di fatto esistenti tra i sessi, determinando, anche con specifiche azioni positive, condizioni di pari opportunità nel lavoro e promuovendo

tutte le iniziative necessarie a consentire alla donne di godere pienamente dei diritti di cittadinanza sociale.

8. L'appartenenza a partiti, a sindacati o a qualsiasi associazione o gruppo non costituisce in alcun caso condizione né motivo di privilegio o discriminazione, ai fini del godimento dei diritti e della fruizione dei servizi e delle prestazioni rese dall'Amministrazione Comunale, in qualsiasi forma, diretta o indiretta.
9. Il Comune si impegna a tutelare la tradizione legata al patrimonio storico-culturale dei Locatesi come uno dei valori fondamentali per lo sviluppo socio-culturale del paese.
10. Il Comune pone altresì tra i suoi obiettivi la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio architettonico, artistico e storico presenti sul territorio. Detti valori sono assunti come riferimento per la determinazione di uno sviluppo armonico del territorio.

**Art. 5 - Principi di realizzazione dei diritti e delle
opportunità per i bambini e le bambine, per i ragazzi e le
ragazze**

1. Il Comune di Locate di Triulzi recepisce integralmente la Convenzione internazionale sui Diritti del Fanciullo, siglata a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con Legge 27 maggio 91 n. 176, considerando la qualità della vita dei cittadini in età evolutiva un indice assoluto della civiltà e del benessere dell'intera comunità locale.
Per fanciullo e/o bambino intende tutti i cittadini che non abbiano ancora raggiunto i 18 anni di vita.
2. Il Sindaco è il garante dei diritti di cittadinanza e delle opportunità di sviluppo di ogni cittadino bambina o bambino: si impegna all'applicazione e al rispetto della Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo così come recepita in Legge 27 maggio 91 n. 176; si impegna altresì all'individuazione e alla sanzione di ogni comportamento lesivo di diritti riconosciuti da detta Convenzione.
3. Il Sindaco promuove con ogni forma e modo il dialogo e il confronto con le nuove generazioni, stimolando con questo la partecipazione attiva e democratica dei cittadini bambine e bambini alla vita amministrativa e sociale della comunità locale.
4. Il Sindaco indice, almeno una volta l'anno, in occasione del 20 novembre, Giornata Nazionale dell'Infanzia come disposto dalla Legge 23 dicembre 1997 n. 451, e

comunque ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, un Consiglio Comunale aperto alle nuove generazioni, ai loro problemi, alle loro opportunità.

5. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale l'istituzione della Commissione Consultiva Permanente, denominata "Consiglio Comunale dei Ragazzi", alla cui formazione concorrono, con libere elezioni a svolgersi nelle scuole elementari e medie inferiori nel territorio comunale, tutti i cittadini a partire dagli 8 anni e comunque frequentanti le scuole dell'obbligo.
6. Il C.C.R. è presieduto dal Sindaco o da suo delegato.
7. Il C.C.R. viene consultato ogni qualvolta l'Amministrazione debba assumere decisioni direttamente riguardanti la qualità della vita delle bambine e dei bambini, così come disposto dall'art. 12 della Legge 27 maggio 1991 n. 176, "Convenzione dei diritti del fanciullo", recepimento.
8. Il C.C.R. si riunisce comunque periodicamente, secondo criteri e modalità al suo interno preventivamente discussi.
9. Le modalità di svolgimento delle elezioni e la regolamentazione interna dell'organismo vengono ratificate dal Consiglio Comunale in base alle indicazioni delle bambine e dei bambini cittadini.

CAPO II

LE FUNZIONI, I COMPITI E LA PROGRAMMAZIONE

Art. 6 - Funzioni del Comune

1. Al Comune spettano tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione e il territorio comunale precisamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Le funzioni attribuite e delegate di competenza dello Stato e della Regione sono esercitate nel rispetto dei principi dello Statuto e secondo le norme relative, con i medesimi criteri sono esercitate le funzioni amministrative di competenza dello Stato e della Regione organizzate a livello locale a seguito dell'identificazione dell'interesse comunale.

Le funzioni di cui al presente comma possono essere esercitate solo dopo che siano state assicurate dallo Stato o dalla Regione le risorse necessarie.

3. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
4. In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:
 - a) pianificazione territoriale dell'area comunale;
 - b) viabilità, traffico e trasporti;
 - c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
 - d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti, ecologia;
 - e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
 - f) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
 - g) servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani, cultura;
 - h) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;
 - i) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.
5. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti.

Art. 7 - Servizi pubblici locali

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali, economici, culturali e civili della comunità locale, promuovendone il loro sviluppo.
2. Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche definite:
 - a) in economia;
 - b) in concessione a terzi;
 - c) a mezzo di azienda speciale;
 - d) a mezzo di istituzione;
 - e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
 - f) a mezzo di altre eventuali tipologie determinate dalla legge.

Art. 8 - Compiti del Comune per i servizi di competenza

Statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo.
3. Competono al Comune e vengono affidate dal Sindaco, ove occorra, funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno svolte in modo organizzato tramite personale specializzato.

Art. 9 - Programmazione

1. Al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali, al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile, il Comune coopera con la Provincia e con la Regione, secondo quanto stabilito con legge regionale.
2. Il Comune realizza la programmazione attuando il programma di sviluppo economico e i piani di intervento settoriale nel proprio territorio.
3. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro.

Art. 10 - Politica dei tempi

1. Il Comune di Locate di Triulzi riconosce alla risorsa "tempo" la stessa dignità culturale, sociale ed economica della risorsa "spazio" e individua nell'articolazione dei tempi della città un elemento di qualificazione della vita della propria comunità.
2. Per attuare un'efficace politica dei tempi l'Amministrazione comunale:
 - a) istituisce la Consulta cittadina sui tempi quale organo di consultazione e coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali e sociali;
 - b) organizza il funzionamento dei Servizi e Uffici in modo da minimizzare il disagio temporale dei cittadini.

Art. 11 - Pubblicità dei Regolamenti e degli atti - Albo Pretorio

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
2. Nella sede comunale e nelle sedi dei servizi distaccati sono previsti appositi spazi da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o sottoposto a tale forma di pubblicità.

Il Segretario Capo, avvalendosi degli Uffici, cura l'affissione degli atti.

3. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'ampia informazione sull'attività del Comune, oltre all'Albo Pretorio, saranno previste ulteriori forme di pubblicità.
4. Il Regolamento disciplinerà la materia.

CAPO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 12 - Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera a tal fine con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione e attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale favorisce il collegamento dei propri Organi con i comitati di frazione e l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi e gli organismi.

Art. 13 - Valorizzazione e promozione della partecipazione

1. Il Comune informa la propria azione al principio di sussidiarietà anche con l'attribuzione all'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali di quella parte di attività che, per dimensioni o finalità, può essere esercitata in modo più adeguato o efficace.
2. L'Amministrazione riconosce nell'associazionismo e nel volontariato una delle grandi risorse ed è impegnata a operare per il suo sviluppo; pertanto valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale anche su base di frazione.

Art. 14 - Valorizzazione delle associazioni

1. Il Comune riconosce il valore delle libere forme associative per la tutela dei diritti dei cittadini e per il perseguimento dei fini di interesse generale della comunità locale; ne

favorisce l'attività nel rispetto reciproco dell'autonomia; garantisce, in condizioni di uguaglianza, i diritti ad esse attribuiti dallo Statuto.

2. E' istituito un albo, secondo le modalità previste da successivo Regolamento, ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che operano nel Comune.
3. Il Comune regola con apposita deliberazione, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, i criteri per l'assegnazione dei contributi o altri ausili, fra i quali la concessione in uso di beni immobili disponibili di proprietà del Comune, previa apposite convenzioni, agli organismi associativi operanti nel Comune ed iscritti all'Albo di cui al comma precedente.
4. I contributi dovranno essere correlati all'effettuazione di attività e iniziative di interesse generale. Il Comune pubblica periodicamente l'elenco dei finanziamenti e dei progetti cui essi si riferiscono.
5. Le forme associative, come sopra determinate, hanno accesso alle strutture comunali al fine di ottenere tutte le informazioni per poter esercitare la loro funzione di partecipazione all'attività comunale; l'accesso agli atti comunali é determinato dal Regolamento di cui agli articoli successivi.
6. Alle associazioni é riconosciuto il diritto di accedere alle strutture e ai servizi che il Comune mette a disposizione nell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari poste a tutela della parità di trattamento.

Art. 15 - Partecipazione alla gestione dei servizi sociali

1. Il Comune, ai fini della gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, può costituire un'istituzione quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale.
2. La gestione di tale istituzione può essere affidata anche ad associazioni aventi statutariamente fini analoghi a quelli della istituzione comunale.
3. La gestione può altresì avvenire con la partecipazione a maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione designati dal Comune e con la minoranza dei restanti membri designata dalle associazioni, aventi i requisiti riscontrati dal Comune stesso sulla base del Regolamento.
4. In caso di costituzione di apposita "istituzione per i servizi sociali" la nomina e la revoca degli Amministratori e cioè del Consiglio di Amministrazione, Presidente e Direttore al quale compete la responsabilità gestionale, spettano al Consiglio Comunale.

Art. 16 - Organismi di partecipazione

1. Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.
2. Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali, nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'Amministrazione vorrà loro sottoporre.
4. Il Comune può istituire Consulte dei cittadini per gli ambiti e per le materie determinate dal Consiglio Comunale, disciplinandone l'attività con appositi Regolamenti.
5. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal Regolamento.

Art. 17 - Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, i gruppi e gli organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.
2. L'Amministrazione Comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, i gruppi e gli organismi sociali a carattere democratico, che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta ogni struttura e spazio idoneo.

Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

Anche per le assemblee disposte dall'Amministrazione Comunale deve essere fissato il limite delle spese a carico del fondo economale.
4. L'Amministrazione Comunale convoca assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;

- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
5. La convocazione di cui al precedente comma é disposta dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio Comunale.
6. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito Regolamento.

Art. 18 - Consultazioni

1. Il Consiglio Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, delibera la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito Regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere citati negli atti del Consiglio Comunale che ne fanno esplicita menzione nelle inerenti deliberazioni.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.
5. La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i sedici anni.

Art. 19 - Situazioni giuridiche soggettive

1. Il Comune, riconosce e garantisce le situazioni giuridiche soggettive nelle diverse forme:
 - diritti soggettivi
 - interessi legittimi
 - interessi comunque tutelati dall'ordinamento
2. A tal fine provvede a:
 - dare notizia dell'avvio del procedimento;
 - adottare procedure che consentano agli interessati d'intervenire nel procedimento e presentare osservazioni e proposte.
3. La Giunta o il Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze, nel deliberare in ordine all'argomento, dovranno anche decidere sulle eventuali osservazioni o proposte avanzate dal titolare del diritto esplicitandone le motivazioni.

4. Sono esclusi dalla procedura di cui al presente articolo tutti quei casi che, pur incidendo su situazioni giuridiche soggettive, siano di interesse pubblico oppure tendano alla salvaguardia degli interessi della collettività; sono altresì esclusi tutti quegli atti la cui procedura preveda pubblicazione e diritto di osservazione da parte dei cittadini interessati.
5. I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti e interessi possono sempre ricorrere nelle forme di legge.

Art. 20 - Iniziativa e proposte popolari

1. Tutti i cittadini aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei Deputati hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte di deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti, sia singoli che associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Il Comune garantisce il loro tempestivo esame, entro trenta giorni dalla ricezione in Segreteria, da un'apposita Commissione del Consiglio Comunale.
3. La Giunta o il Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze, dovranno pronunciarsi, con atto motivato, sulle predette istanze, petizioni o proposte entro sessanta giorni dalla loro presentazione.
4. Trascorso inutilmente tale termine, il cittadino o la forma associativa istante o proponente potrà rivolgersi agli organi preposti per far valere i propri diritti.

Art. 21 - Istanze, proposte e petizioni

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni sia singole che associate.
2. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro l'oggetto della petizione che sia di competenza giuridica del Comune stesso.
3. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì, debbono essere regolarmente firmate. Le firme devono essere autenticate nelle forme di legge a pena d'inammissibilità.
4. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise, è data risposta scritta a cura degli Uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato.
5. Le risposte sono rese note per lettera agli interessati.
6. I Consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco e la Giunta e in Consiglio Comunale.

7. Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere é conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

Art. 22 - Referendum consultivo

1. Il Comune riconosce nell'istituto del referendum consultivo l'elemento di collegamento organico tra la comunità e i suoi Organi elettivi.
2. E' previsto referendum consultivo su richiesta del dieci per cento dei cittadini elettori della Camera dei Deputati e residenti nel Comune ed eventuali stranieri residenti.
3. E' previsto il referendum consultivo di indirizzo su orientamenti e scelte concernenti problemi di competenza del Comune o riguardo ai quali il Comune possa esprimere una proposta o un parere, quando ne facciano richiesta almeno il dieci per cento degli aventi diritto al voto, ovvero quando lo deliberi il Consiglio.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, la formulazione del quesito spetta rispettivamente ai proponenti ovvero al Consiglio.
5. Il collegio dei garanti decide, sentiti i promotori e il Sindaco, nonché nelle ipotesi di cui al comma 4, i proponenti dei quesiti alternativi, sulla formulazione definitiva del quesito, unico o alternativo, da sottoporre a referendum, tenendo conto delle esigenze di chiarezza, di univocità, di corretta e di completa formulazione delle alternative proposte.
6. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) lo Statuto, il Regolamento del Consiglio Comunale;
 - b) il Bilancio Preventivo nel suo complesso e il Conto Consuntivo;
 - c) i provvedimenti concernenti tariffe;
 - d) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
 - e) i provvedimenti di nomina, di designazione, o di revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende o Istituzioni;
 - f) gli atti relativi al personale del Comune;
 - g) provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
 - h) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti delle minoranze.
7. Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali e/o comunali.

8. La proposta di referendum deve essere richiesta al Sindaco che, entro quindici giorni dalla ricezione del Comitato del Referendum stesso, la discute in Giunta e poi l'affida al Collegio dei Garanti che esprime apposito parere di ammissibilità e regolarità entro i quindici giorni successivi.
9. Tale Collegio dovrà valutare la regolarità della composizione del Comitato promotore, dell'oggetto e delle firme autenticate quale condizione di ammissibilità, in conformità al Regolamento vigente.
10. I cittadini, nelle modalità di cui ai commi 2 e 3, possono formulare, entro il termine fissato dal Regolamento, quesiti alternativi a quello proposto.
11. Il Consiglio Comunale delibera l'indizione del referendum nei trenta giorni successivi al parere di ammissibilità.
12. Quando l'atto non sia ancora stato eseguito, o si tratti di atto ad esecuzione continuata, frazionata o differita, l'indizione del referendum consultivo ha efficacia sospensiva del provvedimento in relazione al quale si effettua la consultazione.
13. Qualora il Consiglio Comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum, deve riesaminarla ed espressamente pronunciarsi entro trenta giorni con una deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione.
14. Il Comitato promotore ha poteri di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum.
15. Nelle forme e nei limiti previsti dal Regolamento il Comune può modificare con espliciti provvedimenti le norme sottoposte a referendum nel senso indicato dalla richiesta popolare.
16. L'Amministrazione Comunale, quando intende deliberare su questioni di grande interesse per la collettività, può sottoporre l'argomento a referendum consultivo.
17. Il referendum, qualora nulla osti, può essere indetto entro novanta giorni dalla esecutività della deliberazione di indizione.
18. Il referendum è effettuato di norma in un solo giorno festivo con apertura delle urne dalle ore 7:00 alle ore 22:00.
19. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'Amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate.

20. Il Regolamento stabilisce ogni altra disciplina necessaria per l'esercizio dell'iniziativa popolare e per la proposta e lo svolgimento dei referendum, avendo riguardo alla necessità di adottare procedure semplici ed economiche, pur nella garanzia di corretta espressione del voto e di verifica del suo esito.

Art. 23 - Difensore Civico

1. E' istituito nel Comune l'ufficio del "Difensore Civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il Difensore Civico non é sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli Organi del Comune ed é tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 24 - Elezione del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico é eletto a scrutinio segreto con deliberazione del Consiglio Comunale con la maggioranza di due terzi dei Consiglieri; qualora dopo due votazioni nessun candidato raggiunga la maggioranza richiesta, risulterà eletto il candidato che nella terza votazione ottenga la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
3. Il Consiglio Comunale indice, con apposito manifesto, la raccolta di proposte di candidature per l'elezione del Difensore Civico, affinché i cittadini, gli organismi e le associazioni possano esprimere i propri candidati.
4. L'incarico di Difensore Civico é incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica o con incarichi che possono comportare conflitto d'interesse col Comune.
5. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione. Il titolare dell'ufficio ha l'obbligo di residenza nel Comune.

Art. 25 - Durata in carica e revoca del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.

2. I poteri del Difensore Civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
3. Il Difensore Civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 26 - Funzioni

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione Comunale, presso gli Enti e le Aziende da essa dipendenti, per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
2. Nello svolgimento della sua azione il Difensore Civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
3. Il Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi che possano preoccupare la cittadinanza.

Art. 27 - Modalità di intervento

1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse a un procedimento amministrativo presso l'Amministrazione del Comune o gli Enti e le Aziende da esso dipendenti hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorso il periodo previsto dai Regolamenti e dalle leggi senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al Responsabile del Servizio o Ufficio da cui dipendono, e con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento.
3. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dall'Amministrazione Comunale o dagli Enti e dalle Aziende di cui al comma 1 copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate, e deve denunciare al Sindaco i funzionari che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.

4. Il Difensore Civico accede agli atti e alle strutture dell'Amministrazione senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, fermo restando l'obbligo del Difensore Civico di osservare tale segreto nei casi previsti dalla legge.
5. Il Difensore Civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria penale.

Art. 28 - Relazione al Consiglio Comunale

1. Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale, semestralmente, la relazione sull'attività svolta, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
2. Il Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, esamina le relazioni, adotta le determinazioni di sua competenza.
3. Il Difensore Civico viene sentito dal Consiglio o dalle sue Commissioni, periodicamente o su sua richiesta, ovvero per deliberazione specifica del Consiglio o delle Commissioni.

Art. 29 - Mezzi del Difensore Civico

1. Il Consiglio Comunale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il Difensore Civico, la sede.
2. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati al Difensore Civico, che ne diviene consegnatario.
3. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del Difensore Civico, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dal vigente ordinamento.

Art. 30 - Trattamento economico

1. Al Difensore Civico spettano le indennità di funzione, l'indennità di missione e il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per gli Assessori Comunali.

Art. 31 - Conferenza dei Servizi

1. L'Amministrazione indice annualmente per il mese di aprile una Conferenza dei Servizi locali d'intesa con le associazioni degli utenti, aventi strutture organizzative nel territorio comunale, e con le organizzazioni sindacali territoriali riconosciute.
2. La Conferenza dei Servizi, avviata a cura del Sindaco che anche la conclude, fa il bilancio dell'andamento della qualità, della quantità, dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento di essi.

3. Il Difensore Civico ha l'obbligo nell'occasione di svolgere una propria relazione evidenziando eventuali abusi, carenze, disfunzioni dei servizi.
4. Le associazioni dell'utenza e le organizzazioni sindacali riconosciute partecipano con proprie relazioni ad effettuare valutazioni e proposte.
5. Le risultanze della Conferenza sono fatte proprie dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta per le eventuali decisioni di merito.
6. Apposito capitolo di Bilancio prevederà la spesa per la Conferenza dei Servizi.

Art. 32 - Collegio dei Garanti

1. Il Collegio dei Garanti é composto da tre membri, scelti fra magistrati anche a riposo, professori ordinari di Università di discipline giuridiche, o avvocati con almeno dieci anni di servizio.
2. Le candidature possono essere presentate dai consiglieri comunali, dalle Università milanesi, dal consiglio giudiziario della Corte d'Appello di Milano, dall'ordine degli avvocati di Milano, nonché da associazioni nazionali, regionali e locali.
3. La nomina viene disposta con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Spetta al Collegio dei Garanti:
 - a) decidere sull'ammissibilità delle proposte di iniziativa popolare e di referendum, nonché sulla formulazione dei quesiti e sui procedimenti conseguenti, nei casi e con le modalità previsti dallo Statuto e dal Regolamento;
 - b) svolgere le altre funzioni previste dallo Statuto.
5. Il Collegio elegge, alla prima riunione, un Presidente.
6. Al Collegio dei Garanti e ai suoi componenti si applica quanto disposto dall'art. 23, commi 2,3,4,e 5. Il Collegio dispone la pubblicazione delle sue decisioni nelle forme che ritiene adeguate.
7. L'ufficio di Presidenza del Consiglio assicura al Collegio dei Garanti un'adeguata struttura organizzativa.

CAPO IV

FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI

ALL'INFORMAZIONE E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 33 - Diritto d'informazione e d'accesso

1. Tutti i cittadini hanno diritto - sia singoli che associati - ad accedere agli atti amministrativi e ai documenti mediante la visione o l'estrazione di copia degli atti o dei documenti.
L'esame degli atti o dei documenti é gratuito. Il rilascio di copia é subordinato al rimborso dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni di legge vigente.
2. Per ogni Settore, Servizio e Unità Operativa ovvero Unità Organizzativa comunque denominata, l'Amministrazione, mediante l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, conferisce i poteri ai responsabili dei procedimenti e del rilascio della documentazione.
3. L'Amministrazione costituirà, altresì, apposito Ufficio di pubbliche relazioni abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi.
4. Il Comune garantisce ai cittadini, mediante il Regolamento l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, dei progetti e dei provvedimenti che comunque li riguardino.
5. Il Comune esemplificherà la modulistica e ridurrà la documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le disposizioni sulle certificazioni previste dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15.
6. L'eventuale costituzione di sportelli polivalenti faciliterà l'accesso degli utenti e dei cittadini ai servizi pubblici.
7. Il diritto di accesso alle strutture e ai servizi comunali é altresì assicurato agli enti pubblici, alle organizzazioni del volontariato e alle associazioni in genere.
8. Il rifiuto dell'accesso, la sua limitazione o il suo differimento possono essere disposti solo per motivi previsti dal Regolamento e sono in ogni caso motivati.
9. L'apposito Regolamento disciplinerà organicamente la materia.

Art. 34 - Diritto d'informazione per le Organizzazioni Sindacali

1. Le Organizzazioni Sindacali, riconosciute con Decreto Ministeriale ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395 ed esistenti con proprie strutture formalizzate nel territorio comunale, hanno diritto d'informazione sull'attività amministrativa e politico - istituzionale.
2. L'informazione si concreta, in base all'art. 18 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13 e all'art. 29 del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, nella ricezione preventiva, costante e tempestiva, del materiale relativo alle materie seguenti:

- a) il funzionamento dei Servizi e degli Uffici;
 - b) i programmi d'investimento;
 - c) le innovazioni tecnologiche;
 - d) gli organi dei Servizi e degli Uffici;
 - e) l'organizzazione del lavoro;
 - f) la politica degli organici e gli affari del personale;
 - g) i piani di produttività, i progetti e programmi, nonché gli incentivi per l'efficacia dei Servizi e dell'azione amministrativa;
 - h) il Bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo;
 - i) e quanto altro previsto nell'ambito di normali relazioni tra le parti.
3. Gli interessati, qualora l'Amministrazione non ottemperi agli obblighi delle materie elencate, possono rivolgersi al Difensore Civico.
 4. Su tali materie le Organizzazioni Sindacali suddette hanno obbligo di parere non vincolante per l'Amministrazione attiva da esprimersi in forma scritta entro sette giorni dal ricevimento dei documenti.
 5. Il diritto d'informazione non esclude quello di contrattazione previsto dagli artt. 3 e 14 della Legge 29 marzo 1983, n. 93 e reso esecutivo con le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27 del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 e dai successivi accordi collettivi recepiti in Decreto del Presidente della Repubblica.
 6. I diritti d'informazione alle Organizzazioni Sindacali sono a titolo gratuito in quanto atto dovuto per l'Amministrazione.

CAPO V

LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

Art. 35 - Organi del Comune

1. Sono Organi del Comune il Sindaco, la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale.

Art. 36 - Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco é eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed é componente del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice-Sindaco, facente parte del Consiglio.

3. Nella seduta di insediamento il Sindaco presta, davanti al Consiglio Comunale, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica Italiana.

Art. 37 - Poteri del Sindaco

1. Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio, e sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Sindaco.
4. Il Sindaco è, inoltre, competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.
6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.
7. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore regionale.
8. Il Sindaco nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
9. Entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

Queste sono inviate ai Consiglieri almeno venti giorni prima della seduta consiliare.

10. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione, almeno cinque giorni prima del Consiglio Comunale, di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 38 - Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- b) ha la direzione unitaria e il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e) impartisce direttive al Segretario Comunale o al Direttore Generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli Uffici e Servizi;
- f) ha facoltà di delega;
- g) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.

Art. 39 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli Uffici e i Servizi informazioni e atti anche riservati;
- b) promuove direttamente, o avvalendosi dei dipendenti comunali, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società per Azioni appartenenti all'Ente tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- d) collabora con il Revisore dei Conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

- e) promuove e assume iniziative atte ad assicurare che Uffici, Servizi, Aziende speciali, Istituzioni e Società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 40 - Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede. Quando la richiesta é formulata da un quinto dei Consiglieri provvede alla convocazione in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale la convocazione della Giunta e la presiede;
 - d) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze e attribuzioni a uno o più Assessori;
 - e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 41 - Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai Regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone il Prefetto;
2. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, di edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli,

che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Art. 42 - Delegazione del Sindaco

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un Assessore con la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. Il Sindaco ha la facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie, con delega a firmare gli atti di amministrazione relativi ai poteri delegati.
3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui, spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai funzionari responsabili.
4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
6. Nell'esercizio delle attività delegate, gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco.
7. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare a uno o più Consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche e circoscritte attività.

Art. 43 - Vice-Sindaco

1. Il Sindaco designa un Assessore, che rivesta anche la carica di Consigliere Comunale, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di vacanza dalla carica, impedimento o assenza.
2. Il Vice - Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15 - comma 4 bis, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della L. 18 gennaio 92, n. 16.
3. In caso di vacanza dalla carica, impedimento o assenza del Sindaco e dell'Assessore di cui al comma 1, le funzioni sono esercitate da altro Assessore designato dal Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età (entrambe queste figure devono rivestire la carica di Consigliere Comunale).

4. Della delega devono essere informati il Prefetto, la Giunta e il Consiglio comunale.
5. L'Assessore delegato esercita le funzioni di cui al precedente art. 40.

Art. 44 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della rispettiva Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 45 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice-Sindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione.
3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché della rispettiva Giunta.

Art. 46 - Giunta Comunale - Organo di governo

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente, nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 47 - Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale é composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori fino a sei.
2. Oltre ai Consiglieri, possono essere nominati Assessori anche cittadini residenti nel Comune non facenti parte del Consiglio Comunale, dotati di documentati requisiti di competenza e professionalità e che abbiano i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, secondo le norme vigenti, in numero non superiore a due.
Non sono eleggibili i candidati risultati non eletti in occasione delle ultime elezioni dei Consigli Comunali.
3. Le cause di ineleggibilità o di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

Art. 48 - Compatibilità tra Consigliere Comunale e Assessore

1. La carica di Assessore é compatibile con quella di Consigliere Comunale.
Qualora un Consigliere Comunale assuma la carica di Assessore, mantiene anche quella di Consigliere.
Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco.
Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
2. I cittadini, non facenti parte del Consiglio, nominati Assessori, partecipano ai lavori dell'Assemblea consiliare e delle Commissioni senza diritto di voto e senza concorrere a determinare la validità dell'adunanza stessa.

Art. 49 - Nomina della Giunta Comunale

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice-Sindaco facente parte del Consiglio, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
2. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere, nel mandato successivo, ulteriormente nominato Assessore.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 50 - Funzionamento della Giunta Comunale

1. L'attività della Giunta é collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.
2. La Giunta é convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti e a maggioranza di voti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.

Art. 51 - Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. In generale la Giunta:
 - a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge o dal presente Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei funzionari dirigenti;
 - b) collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività;
 - c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
3. Nell'esercizio dell'attività propositiva spetta in particolare alla Giunta:
 - a) predisporre il Bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - b) predisporre, in collaborazione con le competenti Commissioni Consiliari, i programmi, i piani finanziari e i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;
 - c) proporre i Regolamenti da sottoporsi alla deliberazione del Consiglio;
 - d) proporre al Consiglio:
 - le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;

- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Art. 52 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta Comunale

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di Bilancio.
2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 53 - Pubblicazione delle deliberazioni

1. La materia relativa alla pubblicazione, all'esecutività e al controllo delle deliberazioni è disciplinata dalle leggi dello Stato e dalla legge regionale in tema di controllo sugli atti.

Art. 54 - Consiglio Comunale

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio.
Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto del Consiglio e la relativa surrogazione deve avvenire entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
4. Il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare tutti gli atti urgenti e improrogabili.
5. Il Consiglio Comunale si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

Il Regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

6. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.

I poteri, la composizione e il funzionamento delle suddette Commissioni sono disciplinati dai rispettivi Regolamenti.

Art. 55 - Composizione e Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale é composto dal Sindaco e da sedici Consiglieri.

Il Sindaco presiede il Consiglio Comunale.

Art. 56 - Rimozione e sospensione degli Amministratori

1. Con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno, il Sindaco, i componenti del Consiglio e/o della Giunta possono essere rimossi, quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla Legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, o sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza.
2. In attesa del Decreto, il Prefetto può disporre la sospensione degli Amministratori di cui al comma precedente, qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.
3. Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55.

Art. 57 - Responsabilità degli Amministratori

1. Per gli Amministratori, per il personale del Comune e delle Istituzioni, per i servizi sociali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico e sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
3. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli Amministratori Comunali e delle Istituzioni, nonché dei dipendenti é personale e non si estende agli eredi.

Art. 58 - Diritti e poteri dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, nonché dalle loro Aziende, Istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.
Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni e mozioni nelle forme definite dal Regolamento.
3. Il Sindaco o gli Assessori da lui delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.
Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
4. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.
Il Consiglio è presieduto dal Sindaco che provvede alla convocazione dello stesso.

Art. 59 - Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'attività del Comune.
2. La competenza del Consiglio Comunale è limitata agli atti fondamentali determinati dalla legge.

Art. 60 - Sessioni e convocazioni

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme del Regolamento del Consiglio.
2. La presentazione di proposte da sottoporre all'esame del Consiglio spetta oltre che al Sindaco e al quinto dei Consiglieri anche alla Giunta.
3. I lavori si svolgono secondo le norme del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
4. La convocazione è fatta con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio.

La convocazione del Consiglio Comunale con l'ordine del giorno per i Capigruppo consiliari va integrata con copia delle proposte degli atti deliberativi da adottarsi e con la relativa documentazione a supporto della proposta stessa.

5. La consegna deve risultare da dichiarazione del Messo Comunale.
6. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima.
7. Tuttavia, nei casi d'urgenza, basta che l'avviso col relativo elenco sia consegnato ventiquattro ore prima: ma in questo caso, ogni qualvolta la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
8. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria del Consiglio Comunale che devono, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicati all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvi i casi previsti dal Regolamento.

Art. 61 - Convocazione e Presidenza della prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione; provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dallo stesso.

Art. 62 - Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti e Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune al quale appartengono.
2. I componenti della Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici, devono astenersi dall'esercizio di attività professionali in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 63 - Scioglimento e sospensione dei Consigli Comunali

1. Il Consiglio Comunale viene sciolto con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno:
 - a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

- b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
- impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco;
 - dimissioni del Sindaco;
 - dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri.
2. Il Consiglio Comunale viene altresì sciolto quando non sia approvato nei termini il Bilancio. In tal caso, trascorso il termine entro il quale il Bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, l'Organo Regionale di Controllo nomina un Commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio.
3. In tal caso e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di Bilancio predisposto dalla Giunta Comunale, l'Organo Regionale di Controllo assegna al Consiglio con lettera notificata ai singoli consiglieri un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito Commissario, all'Amministrazione inadempiente.
- Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.
4. Nel caso di scioglimento del Consiglio Comunale per cause diverse da quelle previste dal comma 1, lettera b), numero 1, con il Decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un Commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il Decreto stesso.
5. Il rinnovo del Consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.
6. I Consiglieri, cessati dalla carica per effetto dello scioglimento, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
7. Al Decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del Decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento.
- Il Decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
8. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti e in attesa del Decreto di scioglimento, il Prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo

comunque non superiore a novanta giorni, il Consiglio Comunale e nominare un Commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente.

Art. 64 - Numero legale per la validità della seduta

1. Il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene almeno un terzo del numero dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare al tal fine il Sindaco.
2. Nel caso che siano introdotte proposte, che non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene depositata ventiquattro ore prima nella sala delle adunanze con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.

Art. 65 - votazione

1. I Consiglieri votano in modo palese.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
3. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
4. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 66 - Seconda convocazione

1. Quando, in seguito alla convocazione del Consiglio, la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale, ne è steso verbale, nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti.
2. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede a una precedente resa nulla per mancanza di numero.
3. Anche la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti, nei termini e nei modi indicati per quella di prima convocazione.
4. Quando, però, l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, per il caso che si renda necessaria, l'avviso per la seconda convocazione è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima.

Art. 67 - Processi verbali

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario.
2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".

Art. 68 - Consiglieri Comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge, essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate da colui che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza ai sensi dell'art. 72, comma 4°, del Testo Unico 16 maggio 1960 n. 370, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate al Sindaco, che deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono irrevocabili e immediatamente efficaci.

Art. 69 - Diritti e doveri dei Consiglieri Comunali

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale sono previsti dalla legge.
2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del giusto procedimento.
3. Ai sensi del presente Statuto si intende per giusto provvedimento quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità e alla successiva comunicazione alla Giunta e ai Capigruppo Consiliari.
4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 70 - Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al Segretario Comunale; qualora non sia esercitata tale facoltà e prima della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri non componenti la Giunta.

2. Spetta alla conferenza dei Capigruppo fissare il calendario delle sedute dei Consiglieri; apposito Regolamento disciplinerà tutta la materia relativa allo svolgimento dei Consigli Comunali.
3. I Gruppi Consiliari sono dotati di locale idoneo oltre a materiale e strutture necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni.

Art. 71 - Commissioni del Consiglio Comunale

1. Oltre alle Commissioni previste per legge il Consiglio costituisce Commissioni per gli affari istituzionali e amministrativi, per il Bilancio e lo sviluppo economico, per l'urbanistica e l'assetto del territorio, nonché per i lavori pubblici, per i servizi sociali, culturali, dello sport e del tempo libero, per le pari opportunità, per il servizio Polizia Amministrativa e per l'ecologia.
2. Eventuali altre Commissioni possono essere istituite per il controllo della gestione dei servizi pubblici locali in forma diversa dalla gestione diretta del Comune.
3. Le riunioni delle Commissioni sono pubbliche, salvo particolari casi di riservatezza e di segretezza previsti dalla legge.
4. Il Regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 72 - Commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale, con le modalità previste dall'articolo precedente, istituisce:
 - a) Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive e in generale di esaminare, per riferire al Consiglio Comunale, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
 - b) Commissioni d'inchiesta alle quali i titolari degli Uffici del Comune, di Enti e di Aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio.
2. Ogni Consigliere Comunale può richiedere l'istituzione di una Commissione d'inchiesta, indicandone i motivi; la deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri Comunali presenti.
3. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale determina le modalità di funzionamento, i poteri e la composizione delle Commissioni speciali, da istituirsi ai sensi del comma 2 dell'art. 19 della Legge 25 marzo 93, n. 81.

**Art. 73 - Commissione per lo Statuto - per i Regolamenti
del Comune e per il Regolamento interno del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale nomina una Commissione Consiliare per lo Statuto, per i Regolamenti del Comune e per il Regolamento interno.
2. La Commissione é nominata per l'intera durata del Consiglio Comunale e, oltre al compito della formazione dello Statuto, dei Regolamenti del Comune e del Regolamento interno, ha anche quello di curarne la revisione, esaminando le proposte dei Consiglieri in ordine alle modificazioni e alle aggiunte da apportarvi e sottoponendoli, con proprio parere, al voto del Consiglio Comunale.
3. Per quanto concerne le modifiche e le abrogazioni statutarie si applica l'art. 100 del presente Statuto.

Art. 74 - Pari opportunità fra uomo e donna

1. Negli organi collegiali del Comune, degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni da esso dipendenti devono essere assicurate condizioni di pari opportunità fra uomo e donna, ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125.
2. All'interno degli organi collegiali del Comune, delle Commissioni di concorso, delle Commissioni Consiliari, nonché all'interno degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni dipendenti dal Comune va garantita, ove possibile, la presenza di almeno un componente di entrambi i sessi (art. 27 della Legge 25 marzo 1993, n. 81).

CAPO VI

LA FINANZA, LA CONTABILITA' E LA REVISIONE

Art. 75 - Autonomia finanziaria

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. Il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto e Regolamenti e delle Leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Il Comune determina con deliberazione consiliare i corrispettivi e le tasse a carico degli utenti con opportune differenziazioni in rapporto al costo da sostenere per fronteggiare i servizi pubblici.

Art. 76 - Demanio e patrimonio

1. I beni del Comune si distinguono in beni demaniali e patrimoniali.

2. Con provvedimento del Sindaco viene individuato l'ufficio che cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune.

L'ufficio individuato provvede alle operazioni di inventario, alle successive aggiunte e modificazioni e alla conservazione di titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio del Comune.

Art. 77 - Attività contrattuale del Comune

1. Il Comune per gli appalti dei lavori, per le forniture di beni e servizi, per le vendite, per gli acquisti a titolo oneroso, per le permutate, per le locazioni provvede mediante contratti.

Art. 78 - Contabilità comunale - Bilancio e Rendiconto della gestione

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge.
2. Il Bilancio di Previsione annuale redatto in termini di competenza, corredato da una Relazione previsionale e programmatica e di un Bilancio pluriennale, deve essere deliberato dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo, salvo diverse disposizioni normative, osservando i principi di unità, di annualità, di universalità ed integrità, di veridicità, di pareggio finanziario, di equilibrio economico e di pubblicità.
3. Deve allegare al Bilancio di Previsione del secondo esercizio successivo il rendiconto deliberato, con gli eventuali provvedimenti adottati per la copertura di disavanzo.
4. Il Bilancio e gli allegati prescritti devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, per servizi e per interventi.
5. Gli Enti e le Aziende dipendenti dal Comune sono tenuti a presentare il loro Bilancio approvato all'approvazione del Consiglio Comunale entro trenta giorni prima del termine stabilito per l'approvazione del Bilancio di Previsione del Comune.
6. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del Bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
7. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
8. Gli Enti e le Aziende dipendenti del Comune sono obbligati a presentare il loro Bilancio Consuntivo approvato entro il 30 maggio di ogni anno per la successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale.

I Bilanci Consuntivi di tali Enti o Aziende devono essere approvati prima del rendiconto comunale.

9. Qualora per eventi straordinari e imprevedibili, il rendiconto si chiuda con un disavanzo di amministrazione, il Consiglio Comunale adotta entro il 30 settembre successivo provvedimenti per il riequilibrio della gestione.
10. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa che esprime valutazione sui risultati conseguiti in rapporto alla Relazione previsionale e programmatica approvata all'inizio dell'esercizio verificandone i contenuti e i costi.
11. E' allegata, altresì, la relazione del Collegio dei Revisori del Conto.

Art. 79 - Controllo economico-finanziario

1. I funzionari sono tenuti a verificare la rispondenza della gestione dei capitoli di Bilancio, relativi ai Servizi e agli Uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.
2. In conseguenza, i predetti funzionari predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al competente Assessore.

Art. 80 - Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori del conto è composto di tre membri, di cui uno scelto fra gli iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei Conti, che presiede il Collegio, uno scelto fra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
2. I componenti del Collegio dei Revisori sono eletti dal Consiglio con voto limitato a due nomi.
Sono eletti coloro che, appartenendo a ciascuna delle tre categorie di cui al comma 1, ottengono il maggior numero di voti.
3. Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 anni.
4. Il Regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio dei Revisori dei Conti, individuando le funzioni di verifica, di proposta e di garanzia. Saranno altresì previsti i sistemi e i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune e i Revisori.
5. Per le cause d'incompatibilità e d'ineleggibilità si rinvia alle disposizioni delle leggi in materia e alle norme del Codice Civile

Art. 81 - Controllo di gestione

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il Bilancio di Previsione, il Conto Consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, per progetti, per servizi e per obiettivi.
2. Nel Regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e di valutazione, indicatori e parametri, nonché scritture contabili che consentano, oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del Bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati, con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.
3. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel Regolamento di contabilità i funzionari responsabili dei Servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività a cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.
4. In particolare dovranno presentare trimestralmente una relazione di cassa che dia conto della situazione finanziaria del Comune.
5. Il Consiglio Comunale conosce dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune, anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla Giunta, ai Revisori dei Conti, al Segretario Comunale, ai funzionari responsabili dei Servizi sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e alla gestione dei servizi e allo stato di attuazione dei programmi.

Art. 82 - Regolamento di contabilità

1. Il Comune approva il Regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinati dalla legge dello Stato.

CAPO VII**ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI****Art. 83 - Organizzazione degli Uffici e del personale**

1. Il Comune informa la propria organizzazione amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di separazione dei compiti di amministrazione, d'indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi, e dei compiti di gestione spettanti ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi.
2. Assume come criteri dell'autonomia, funzionalità ed economicità di gestione secondo i principi di professionalità e di responsabilità nonché di efficienza ed efficacia.
3. Con uno o più Regolamenti sono disciplinati l'ordinamento generale e l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali.

Art. 84 - Segretario Comunale

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge.
2. Il Segretario Comunale esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Sindaco con apposito provvedimento.

Art. 85 - Vice-Segretario Comunale

1. Al fine di coadiuvare il Segretario Comunale nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto viene prevista la figura del vice-Segretario.
2. Oltre alle funzioni di collaborazione e di ausilio all'attività del Segretario, il vice-Segretario lo sostituisce in caso di assenza, d'impedimento e di vacanza nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal Regolamento di organizzazione.
3. Il Regolamento di organizzazione disciplina le attribuzioni, le responsabilità e le modalità di copertura del posto.

Art. 86 - Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato e secondo criteri stabiliti dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono quindicimila abitanti.

Senza necessità di convenzionamento può affidare l'incarico al Segretario del Comune.

Art. 87 - Responsabili di Servizio

1. Al Sindaco compete la nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi comunali e l'affidamento degli incarichi ai Responsabili delle aree di posizione organizzativa,

secondo le modalità e i criteri stabiliti nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali.

2. Ad essi competono tutti i compiti gestionali e di attuazione dei programmi e degli obiettivi definiti con atti di indirizzo degli organi politici che la legge, lo Statuto e i Regolamenti non riservano a questi ultimi, al Segretario o al Direttore Generale.
3. A detti Responsabili spettano, in particolare, le competenze elencate dall'art. 51 - 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'attività dei Responsabili viene valutata da un servizio di controllo interno; le competenze e il funzionamento sono disciplinati da apposito Regolamento.

Art. 88 - Provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari previsti dalla legge e dal Regolamento sono comminati dall'Ufficio competente per procedimenti disciplinari individuati con le modalità stabilite dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici.

Art. 89 - Collaborazione esterne con contratti a tempo determinato

1. La copertura dei posti di Responsabile di servizio, di area organizzativa, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, con deliberazione motivata dalla Giunta Comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati i contratti a tempo determinato.

Art. 90 - Responsabilità del Segretario Comunale e dei funzionari responsabili

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio Comunale che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione, del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
2. I pareri non favorevoli devono essere congruamente motivati.
3. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
4. Nel caso in cui il Comune temporaneamente non abbia il funzionario o i funzionari responsabili dei Servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente in relazione alle sue competenze.

5. I soggetti di cui al 1° comma rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Art. 91 - Conferenza dei funzionari responsabili di Servizi

1. Per un migliore esercizio delle funzioni dei Responsabili delle unità organizzative, per favorirne l'attività per progetti e per programmi, é istituita la Conferenza permanente dei funzionari responsabili dei servizi presieduta e diretta dal Segretario Comunale.
2. Alla Conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzatorie, istruttorie e attuative. Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate nel Regolamento di organizzazione.

Art. 92 - Servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni e l'attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici in economica, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società di capitali.
4. Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune prevede appositi Regolamenti.

Art. 93 - Servizi in economia

1. Sono svolti attraverso la gestione in economia i servizi che in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono di essere organizzati attraverso strutture dotate di piena autonomia gestionale, sulla scorta di apposito regolamento.
2. La proposta di deliberazione istitutiva dei servizi da rendere in economia é accompagnata da una analitica stima dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie, nonché dell'indicazione delle misure volte ad apprestare tali risorse.

Art. 94 - Istituzione dei Servizi Sociali

1. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di un'apposita Istituzione.
2. L'Istituzione é organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell'Istituzione sono il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. Il Direttore é nominato e può essere revocato con delibera di Giunta.

5. Il Direttore dell'Istituzione può essere un dipendente comunale o un funzionario non dipendente.
6. Al Direttore e al restante personale relativo all'organico della Istituzione s'applicano gli accordi di comparto di cui all'art. 6 della Legge 29 marzo 1983, n. 93, come per gli impiegati del Comune.
7. Lo stato giuridico, il trattamento economico, la disciplina, la formazione del rapporto e la cessazione dall'impiego dei dipendenti dell'Istituzione é del tutto analogo a quello dei dipendenti del Comune.
8. Il Consiglio di Amministrazione é eletto dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco e garantendo un'adeguata rappresentanza degli utenti del servizio; le modalità di votazione debbono garantire il rispetto proporzionale delle minoranze presenti in Consiglio Comunale.
9. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quanto il Consiglio Comunale; al suo interno deve essere eletto il Presidente dell'Istituzione entro quarantacinque giorni dall'avvenuta elezione da parte del Consiglio Comunale.
10. Il Presidente eletto giura nelle mani del Sindaco con la formula di cui all'art. 11 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
11. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere totalmente o parzialmente rappresentativi di formazioni sociali e organizzazioni sindacali.
12. La carica di Presidente é incompatibile con quella di Consigliere Comunale.
13. La revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene con la stessa procedura dell'elezione.
14. In caso di dimissioni, di vacanza, d'incompatibilità sopravvenuta o per qualsiasi altra causa, il Consiglio Comunale provvede alla reintegrazione dell'organo collegiale con le stesse procedure e criteri per l'elezione.
15. Dopo la scadenza del triennio, e fino alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, il vecchio Consiglio resta in carica (per il principio della "prorogatio") per l'ordinaria amministrazione.
16. I compensi dei Consiglieri di Amministrazione sono uguali a quelli del Consiglio Comunale, quelli del Presidente uguali a quelli del Sindaco.

Art. 95 - Funzionamento dell'Istituzione per i Servizi**Sociali**

1. Il Comune con delibera di costituzione dell'Istituzione per i Servizi Sociali adotta gli adempimenti seguenti:
 - a) conferisce il capitale di dotazione, costituito dai beni mobili ed immobili ed il capitale finanziario;
 - b) approva un apposito Regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici dell'Istituzione;
 - c) approva uno schema di Regolamento di contabilità;
 - d) dota l'Istituzione del personale occorrente al buon funzionamento e per il perseguimento degli scopi.
2. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, determina le finalità e gli indirizzi dell'Istituzione per i servizi sociali, ai quali il Consiglio di Amministrazione della Istituzione stessa dovrà conformarsi.
3. Il Consiglio Comunale ha, altresì, l'obbligo degli adempimenti seguenti:
 - a) approvare gli atti fondamentali dell'Istituzione e, in particolare:
 - i bilanci economici di previsione pluriennale e annuale;
 - il conto consuntivo;
 - b) esercitare la vigilanza mediante l'apposito assessorato delegato ai Servizi Sociali e con l'intervento, altresì, del funzionario responsabile della struttura organizzativa del Comune, che relazioneranno annualmente al Consiglio Comunale e quando si rendesse altresì necessario;
 - c) verificare, in Giunta prima e in Consiglio Comunale poi, i risultati della gestione sulla base di apposita relazione di cui alla lett. b) precedente;
 - d) provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali con il Bilancio comunale.
4. L'Istituzione, e per essa gli organi preposti, deve informare la propria attività ai criteri di efficacia, di efficienza e di economicità.

Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Nel caso in cui il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, ritenga che l'Istituzione non informi la

propria attività a criteri di efficacia, di efficienza e di economicità, revocherà la nomina degli Amministratori e provvederà, nella stessa seduta, alla nomina di nuovi Amministratori secondo le norme dettate dai precedenti commi.

La stessa norma verrà applicata nel caso di non approvazione del Bilancio di Previsione o del Conto Consuntivo.

6. Nel caso in cui la gestione dell'Istituzione non chiuda in pareggio, il Comune provvederà alla copertura degli eventuali costi sociali a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale che accerti i motivi del disavanzo, tenendo conto di una relazione dei Revisori del Comune.

Qualora il Consiglio Comunale accerti che il disavanzo sia da addebitare a gestione non oculata degli Amministratori dell'Istituzione, dovrà provvedere alla loro revoca, nonché alla nomina di nuovi Amministratori nella stessa seduta.

7. Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune esercita anche le sue funzioni nei confronti dell'Istituzione per i Servizi Sociali.

Art. 96 - Aziende speciali

1. Per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può costituire una o più Aziende speciali.
2. L'Azienda speciale é ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio Comunale.
3. Sono organi dell'Azienda speciale:
 - a) il Consiglio di Amministrazione i cui componenti sono nominati dal Consiglio Comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
La nomina avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti;
 - b) il Presidente, nominato dal Consiglio Comunale, con separata votazione, prima della nomina degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, con gli stessi requisiti e modalità;

c) il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale, viene nominato da parte del Consiglio di Amministrazione, a seguito di concorso pubblico, ovvero per chiamata diretta, previo parere conforme vincolante da parte del Consiglio Comunale.

Le norme previste dalla legge e dal presente Statuto per la Giunta Comunale, il Sindaco e gli Assessori in materia di sfiducia costruttiva e di revoca, si applicano anche al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale e ai suoi singoli componenti.

4. Il Consiglio d'Amministrazione rispetterà nell'elezione la composizione e i diritti delle maggioranze e delle minoranze.

Il Direttore é scelto 'intuitu personae' su una rosa di tre membri.

Il Presidente é eletto nel seno del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Regolamento aziendale é adottato dal Consiglio di Amministrazione.

6. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati di gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Lo Statuto dell'Azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale.

8. Ulteriori specificazioni e discipline per le Aziende speciali sono stabilite dalla legge vigente.

Art. 97 - Altre forme di gestione dei servizi pubblici

1. Qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità, la convenienza, l'economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse e articolate per la gestione dei servizi pubblici.

2. Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:

a) le convenzioni apposite tra il Comune e la Provincia;

b) i Consorzi apposti tra il Comune e la Provincia e/o tra Enti diversi.

3. Le decisioni di cui al presente articolo, su proposta del Sindaco, spettano sempre al Consiglio Comunale.

Art. 98 - Convenzioni

1. Il Comune può stipulare con la Provincia o con altri Comuni apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni presuppongono l'individuazione di servizi o di funzioni che possono essere meglio gestiti in tal forma e che non richiedono figure più complesse di cooperazione, con la conseguente creazione di strutture particolari.
3. Nella deliberazione consiliare di approvazione dello schema di convenzione, si dovrà dare atto delle ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso al convenzionamento e, nello schema di convenzione stesso, si dovranno delineare con chiarezza le modalità della gestione; in particolare dovranno essere specificati i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
4. Il Comune partecipa a convenzioni obbligatorie ai sensi del 3° comma dell'art. 24 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 99 - Consorzi

1. Il Comune può costituire un Consorzio per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste, in quanto compatibili, per le Aziende speciali dall'art. 23 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, facendo ricorso allo strumento della convenzione ai sensi dell'art. 24 della stessa legge e del precedente art. 86.
2. Il Consorzio ha personalità giuridica e uno Statuto adottato dai Consigli degli Enti Locali che ad esso partecipano a maggioranza assoluta dei componenti, ai sensi del 2° comma dell'art. 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
Anche la convenzione deve essere approvata con le stesse modalità.
3. Gli organi del Consorzio sono:
 - a) l'Assemblea come determinata dal 4° comma dell'art. 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.
4. La Convenzione dovrà, tra l'altro, prevedere la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio che sono:
 - a) il Bilancio di Previsione e le sue variazioni
 - b) i programmi di intervento e le loro variazioni
 - c) il Conto Consuntivo

- d) il Regolamento e la Pianta Organica e loro variazioni.
 - e) gli atti di nomina degli Organi.
5. Il Comune partecipa a convenzioni obbligatorie ai sensi del 2° comma dell'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
 6. I Consorzi costituiti divengono giuridicamente esistenti nel momento in cui, dopo che abbiano acquisito l'esecutività tutte le deliberazioni di approvazione delle convenzioni e dello Statuto del Consorzio, la convenzione medesima venga sottoscritta da tutti i rappresentanti dei Comuni e delle Province partecipanti.
 7. Si richiama il 4° comma dell'art. 25 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 che fa divieto di costituire più di un Consorzio fra gli stessi Comuni e Province.

Art. 100 - Accordi di programma

1. Per l'esecuzione di interventi, di opere o di programmi coinvolgenti più livelli di governo (statale, regionale, provinciale, comunale), si possono promuovere "accordi di programma" finalizzati a semplificare le procedure e razionalizzare le risorse.
2. Qualora si presentino le condizioni predette previste dall'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, il Sindaco promuove la conclusione dei sopra citati accordi di programma, dandone comunicazione al Consiglio Comunale.
3. La deliberazione del Consiglio Comunale e il conseguente accordo di programma devono essere assunti nel rispetto delle norme di cui al citato art. 27 della Legge 8 giugno 1990 n. 142.
4. L'accordo, per il quale è richiesto il consenso dei partecipanti, potrà stabilire le modalità di coordinamento delle iniziative, fissare i tempi di realizzazione, regolare i finanziamenti e ogni altro aspetto.
5. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo, anche ai fini degli interventi sostitutivi, è regolata dallo stesso art. 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 101 - Adozione dei Regolamenti

1. Il Comune adotta i Regolamenti previsti dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, dal presente Statuto o da altre disposizioni normative.

2. Il Consiglio Comunale e la Giunta, in base alla rispettiva competenza, provvedono alla loro adozione nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, ove non sia diversamente stabilito.
3. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvata, in conformità all'art. 47, comma 1, della L. 8 giugno 1990, n. 142; una seconda, da effettuarsi per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

Art. 102 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo il favorevole esame dell'Organo Regionale di Controllo, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.